TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 66

Definizione amministrativa delle trasgressioni

Prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado, il trasgressore, con domanda da lui sottoscritta e che e' considerata irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della pena dell'ammenda, nei limiti del minimo e del massimo, stabiliti dalla legge, sia fatta dall'amministrazione delle imposte di consumo. La domanda non e' valida se contiene riserve o condizioni, e se il trasgressore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dell'imposta, della pena dell'ammenda e delle spese, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. La decisione spetta al podesta' od alla commissione consorziale in caso di gestione unica e complessiva fatta per consorzi di comuni, e si estende, ove del caso, alle imposte e alle spese. Contro l'indicata decisione e' ammesso il ricorso gerarchico di cui all'art. 90 del presente Testo Unico e non compete gravame davanti l'autorita' giudiziaria. Le trasgressioni possono definirsi altresi' amministrativamente, in via breve, secondo le norme da determinarsi nel regolamento. Per la definizione in via breve puo' essere competente il direttore degli Uffici delle imposte di consumo per l'oblazione sino a L. 10.000 e il capo di ogni ufficio per l'oblazione non superiore a L. 1000. Detti impiegati debbono essere espressamente delegati dal sindaco.

Versione in vigore dal 20 luglio 1952, non più in vigore dal 21 novembre 1969 · versione 60

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-66-definizione-amministrativa-delle-trasgressioni/versione/60

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it